

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 dicembre 2024, n. 0168/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2022, n. 157.

Regolamento abrogato da art. 21, c. 1, lett. c), DPReg. 11/12/2025, n. 0130/Pres. (B.U.R. 24/12/2025, n. 52), a decorrere dall'1/1/2026.

- | | |
|--------|---|
| Art. 1 | Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 157/2022 |
| Art. 2 | Modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 157/2022 |
| Art. 3 | Modifiche all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 157/2022 |
| Art. 4 | Modifiche all'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 157/2022 |
| Art. 5 | Disposizione transitoria |
| Art. 6 | Entrata in vigore |

Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 157/2022)

1. Al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2022, n. 157 (Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)), dopo le parole: <<tipologie contrattuali di cui al comma 1 lettera e).>> sono inserite le seguenti: <<Al fine del computo della condizione occupazionale precaria di cui al comma 1, lettera e), i periodi in cui risultino svolte contemporaneamente prestazioni sulla base delle tipologie contrattuali di cui al medesimo comma 1 lettera e) sono considerati un'unica volta.>>.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 157/2022)

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 157/2022 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera b) del comma 3 dopo le parole: <<conferita dal delegante>> sono inserite le parole: <<, in possesso della qualità di legale rappresentante,>>;
- b) al punto 1.1) del punto 1) della lettera c) del comma 3 dopo le parole: <<del domicilio nella regione Friuli Venezia Giulia>> sono inserite le parole: <<e ai dati per il monitoraggio eventualmente richiesti>>.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 157/2022)

1. Alla lettera i) del comma 4 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 157/2022 dopo le parole: <<di cui al presente regolamento>> sono aggiunte le parole: <<e, eventualmente, che l'assunzione, la trasformazione o la stabilizzazione beneficia di cofinanziamento europeo>>.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 157/2022)

1. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 157/2022 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera d) del comma 1 le parole: <<a tempo parziale>> sono sopprese;
- b) al comma 2 le parole: <<trentasei>> sono sostituite dalle parole: <<ventiquattro>>;
- c) la lettera b) del comma 3 è abrogata;
- d) il comma 4 è abrogato;
- e) al comma 9 le parole: <<e 4>> sono sopprese.

Art. 5
(*Disposizione transitoria*)

1. Con riferimento ai procedimenti relativi alle domande di incentivo presentate anteriormente l'entrata in vigore del presente regolamento continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

Art. 6
(*Entrata in vigore*)

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2025.

APPROVATO